

COMUNE DI PORLEZZA (CO)

Parere n. 8 del 14/07/2025

Parere in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO SEMPLIFICATO – DUPS TRIENNIO 2026-2028”

Il Revisore dei conti Dott.ssa Eliana Biunno, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 01/04/2025 considerata la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile definito dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (c.d. TUEL), approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, esaminate:

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale con la quale il Comune di Porlezza approva il Documento Unico Programmatico Semplificato – DUPS per il triennio 2026-2028 da sottoporre al Consiglio Comunale;
- il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 oggetto del presente parere;

PREMESSO che: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”, secondo quanto predisposto dall'art. 151, comma 1, del TUEL.

Richiamato l'art. 170 denominato “Documento Unico di Programmazione” del D. Lgs. n. 267/2000, che recita:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione”.

CONSIDERATI

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 26.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2012/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 21/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato presentato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione 2025/2027;
- il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali *il Documento unico di programmazione (DUP), che deve essere presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.*
- *che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, che pertanto contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;*
- il D. Lgs. 267/2000 recante norme in materia di ordinamento finanziario contabile degli Enti Locali, in particolare l'art. 193 comma 2, il quale prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente in oggetto, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare debba provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- il D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- l'articolo 4 del Regolamento comunale di contabilità, il quale disciplina il processo di predisposizione e adozione del DUP;
- lo Statuto Comunale vigente.

PRESO ATTO

che si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni i seguenti documenti:

- -programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art.21, D.lgs 18 aprile 2016 n.50 regolato on Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- -piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art.58, c1, DL 25 giugno 2018, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2018, n.133;
- -programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, c.6, D.Lgs n.50/2016 e regolato Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- - la programmazione del personale dal punto di vista finanziario;
- -altri documenti di programmazione;

che per quanto riguarda il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, c.6, D.Lgs n.50/2016 e regolato Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a partire dal 1.7.2023 hanno assunto efficacia le norme del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 31.3.2023 n. 36 e si richiama quindi, l'attenzione sull'art. 37 del nuovo codice che prevede la parificazione a tre anni della durata degli strumenti di programmazione sia dei lavori che dei servizi. Conseguentemente il piano biennale è divenuto "programma triennale degli acquisti di beni e servizi";

che per quanto riguarda il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art.6, c 4, D.lgs n. 30 marzo 2021, n. 165 al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la

Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, *“le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2025 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Considerato il principio contabile applicato alla programmazione – allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, in particolare il punto 8.4, il quale disciplina il Documento Unico di Programmazione Semplificato per i comuni fino a 5.000 abitanti

Considerato pertanto che questo Ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato,

Accertato che il documento in oggetto ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale,

Dato atto che il DUP Semplificato deve indicare, per ogni singola missione attiva nel bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione,

Il Revisore dei Conti

alla luce di quanto sopra esposto e dei controlli svolti, preso atto dei pareri favorevoli espressi dai vari Dirigenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.E.L., esprime, parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO SEMPLIFICATO – DUPS TRIENNIO 2026-2028”**.

Varese, 14/07/2025

IL REVISORE

Dott.ssa Eliana Biunno



